

Regolamento del Comune di Grosseto

Elenchi di operatori economici

ART. 1 - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Il Comune può istituire Elenchi di operatori economici (nel prosieguo, anche o.e.) che si riserva di utilizzare per affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento. L'istituzione e la gestione degli Elenchi avviene conformemente al D. Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida Anac n. 4, nonché alle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici e alle ulteriori disposizioni applicabili. A tal fine i suddetti Elenchi saranno articolati in categorie e in classi merceologiche e, nell'ambito delle stesse, in fasce d'importo. Tali operazioni avverranno con l'ausilio di una piattaforma telematica utilizzata allo scopo dal Comune.

Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità, per motivate esigenze, di non ricorrere agli elenchi istituiti indipendentemente dalle ipotesi di cui all'art. 9.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune può procedere all'utilizzo degli Elenchi nelle procedure di seguito descritte:

- affidamenti diretti;
- procedure negoziate;
- in ogni caso in cui sia valutato necessario/opportuno ricorrervi.

ART. 3 - MODALITA' DI COSTITUZIONE E ARTICOLAZIONE DEGLI ELENCHI

La costituzione dei suddetti Elenchi è preceduta da apposito Avviso, a cura del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio gare, con il quale viene resa nota la volontà di istituire lo specifico Elenco e vengono individuati i requisiti soggettivi, eventualmente parametrati in relazione alle singole categorie e classi merceologiche di importo in cui è suddiviso, nonché le modalità per l'iscrizione e per gli aggiornamenti.

Gli Elenchi costituiti sono aperti (ovvero hanno durata indeterminata), pertanto, sarà possibile per l'operatore economico (di seguito indicato come o.e.) presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, anche decorsi i termini di scadenza dell'Avviso.

L'Avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente – sottosezione Bandi di gara e contratti - e rimane permanentemente consultabile per l'intero periodo di valenza dell'Elenco. Gli o.e. possono richiedere l'iscrizione per una o più categorie e classi, per una o più soglie di importo, in base a quanto richiesto nella domanda di iscrizione all'elenco e ai requisiti posseduti.

Gli Elenchi dei lavori sono articolati in categorie individuate nell'Avviso in base alle necessità dell'Ente, ciascuna categoria sarà suddivisa nelle soglie di importo nonché in base a diverse soglie di importo come previste da sopravvenute normative, anche con valenza temporanea.

Gli Elenchi dei servizi di architettura e ingegneria sono articolati in categorie principali individuate nell'Avviso e per soglie di importo.

Gli Elenchi relativi alle forniture di beni e servizi sono articolati sulla base delle categorie merceologiche e per soglie di importo individuate nell'Avviso.

Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di servizi/forniture/lavori individuati dal Comune di Grosseto per la costruzione dell'elenco.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono chiedere l'iscrizione agli Elenchi gli o.e. indicati all'art. 45, c. 1 e 2 e art 46, del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dell'iscrizione, gli o.e. dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 ed i requisiti di cui all'art. 83 e 84 del D. Lgs 50/2016, come definiti nell'Avviso, nonché le eventuali specifiche ivi previste.

Per quanto concerne le modalità di iscrizione agli Elenchi da parte degli o.e., le stesse saranno dettagliate nel relativo Avviso pubblico.

Non sarà ammessa la presentazione di domande di iscrizione in forma diversa da quelle previste.

ART. 5 - GESTIONE DEGLI ELENCHI

➤ Iscrizione ed implementazione

L'iscrizione degli o.e. interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L'o.e. iscritto è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma telematica, le eventuali variazioni relative al possesso dei requisiti, che possano fare venire meno i requisiti per l'iscrizione a talune o a tutte le sezioni dell'Elenco, entro 10 giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora l'operatore non invii l'autodichiarazione nel suddetto termine, passa dallo status di "invitabile" a quello di "sospeso" finché non adempie all'invio della nuova dichiarazione e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla scadenza della precedente autodichiarazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Il Comune procederà alla valutazione delle candidature pervenute nel termine di 30 giorni dalla ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle candidature pervenute. La valutazione verterà sulla completezza e correttezza della documentazione presentata dall'o.e.. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisce i chiarimenti e le integrazioni richiesti. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi necessari per l'iscrizione all'elenco per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, il Comune potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione solo per alcune categorie e/o classi di importo.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 4.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del Comune, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale), verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione aggiuntiva. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato tramite pec.

L'iscrizione degli operatori economici ha validità permanente fintanto che permanga il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, previo rinnovo annuale. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli o.e. in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nell'Avviso pubblico di istituzione. L'Elenco sarà implementato con cadenza periodica con le richieste dei nuovi o.e..

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove in possesso dei requisiti adeguati; la valutazione della domanda sarà fatta nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

➤ **Divieti**

Gli o.e. potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora gli o.e. incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, il Comune prenderà in considerazione l'istanza di iscrizione che risulti essere pervenuta cronologicamente per prima.

➤ **Revisione**

Ai fini del continuo aggiornamento dell'Elenco, gli o.e. devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione nello stesso e la persistenza dei requisiti sopra citati. A tale scopo, entro il termine di ciascun anno dall'iscrizione nell'Elenco, verrà inviato un alert telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'o.e. il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione. A seguito dell'invio della candidatura da parte dell'o.e., verrà spedita allo stesso una comunicazione quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Nel caso in cui la documentazione presentata sia corretta, la richiesta di iscrizione è accolta nel termine di 30 giorni dalla ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità dei rinnovi pervenuti.

L'o.e. sarà avvisato dell'esito del procedimento di rinnovo in relazione alla sezione/sezioni pertinente/pertinenti con apposita comunicazione.

Per il procedimento di iscrizione e per la revisione, qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva, il Comune richiederà ulteriori informazioni indicando la

documentazione e gli elementi mancanti e specificando il termine entro cui l'o.e. dovrà provvedere all'integrazione; fino all'invio della documentazione richiesta e alla sua verifica con esito positivo da parte del Comune, l'o.e. non potrà essere selezionato per partecipare a procedure di gara. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda.

➤ **Verifiche a campione**

Il Comune effettuerà controlli a campione con cadenza annuale, nella misura del 5% degli iscritti di ciascun elenco, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice, autocertificati dall'o.e. in sede di iscrizione all'Elenco, verrà inoltre effettuata nella successiva eventuale fase di aggiudicazione in relazione a ogni singola procedura svolta, qualora i controlli sul fornitore individuato non siano aggiornati e validi. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'o.e. è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000 e ne è data comunicazione all'ANAC. In caso di non conferma del possesso dei requisiti dichiarati, il Comune procederà altresì all'esclusione dell'operatore economico dall'elenco, come indicato al successivo articolo.

➤ **Cancellazione**

La cancellazione dei soggetti iscritti si effettua nelle fattispecie di seguito previste:

1. carenza, originaria o sopravvenuta, a seguito delle verifiche effettuate, dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni. In tal caso l'operatore economico sarà cancellato da tutti gli Elenchi e il medesimo, previa richiesta di nuova iscrizione, non potrà essere reinserito prima che sia decorso n. 1 anno dalla cancellazione in caso di carenza ab origine, o n. 6 mesi in caso di perdita dei requisiti;
2. in caso di richiesta scritta della parte interessata;
3. per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli Elenchi, in sede di revisione annuale, come sotto definita;
4. mancata comunicazione delle variazioni riconducibili alle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti, entro 6 mesi dall'evento;
5. il Comune potrà altresì escludere dall'Elenco gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali affidate dalla stessa con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio della loro attività professionale. L'o.e. non potrà essere reinserito prima che sia decorso n. 1 anno dalla cancellazione;
6. grave violazione in materia di sicurezza ex D. Lgs. 81/2008;
7. violazione dei principi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Grosseto a seguito di espressa segnalazione da parte del RUP di riferimento;
8. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

Sarà cura del RUP di riferimento comunicare gli eventi indicati ai punti 5, 6, 7 e 8 al soggetto gestore della piattaforma telematica, al fine della cancellazione dall'elenco/elenchi.

L'Amministrazione comunica formalmente la cancellazione all'o.e.

ART. 6 - AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO

Il RUP di riferimento selezionerà gli o.e. da invitare alle singole procedure con riferimento alle fasce di importo di iscrizione sulla base delle categorie dei lavori e dei servizi attinenti

all'architettura ed all'ingegneria e delle categorie merceologiche di forniture e servizi.
La selezione degli o.e. avverrà applicando un criterio di rotazione, come descritto al successivo articolo.

In caso di affidamenti afferenti a più tipologie di lavori/servizi/forniture:

- **Per i lavori:** potranno essere invitati soggetti iscritti nella sola categoria prevalente (per classifica/classe di importo idonea) che avranno la possibilità di partecipare in qualità di mandatario di costituito/constituendo RTI, ovvero, nei limiti di cui alla vigente normativa, in qualità di soggetto ausiliato. Non è necessario che la mandante o l'ausiliaria siano iscritte nell'Elenco.

- **Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per i servizi e le forniture:** potranno essere invitati soggetti iscritti nella sola categoria principale e per classe di importo, che avranno la possibilità di partecipare in qualità di mandatario di costituito/constituendo RTI, ovvero, nei limiti di cui alla vigente normativa, in qualità di soggetto ausiliato. Non è necessario che la mandante o l'ausiliaria siano iscritte nell'Elenco.

ART. 7 – SCELTA DEI CONTRAENTI E CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

Il Comune nell'ambito degli elenchi procede all'abilitazione degli o.e. per i quali l'istruttoria è andata a buon fine, attribuendo a ciascuno un numero progressivo d'inserimento; al momento dell'abilitazione gli o.e. vengono inseriti in elenco in calce a quelli già abilitati. Il numero progressivo di inserimento è tenuto in considerazione dal sistema telematico per applicare l'algoritmo di rotazione.

I meccanismi di selezione degli operatori economici da invitare o da individuare per le relative procedure di affidamento, previo rispetto del criterio di rotazione, saranno individuati, a discrezione del RUP in relazione a ciascuna procedura, tra i seguenti:

- a) sorteggio (nel rispetto dei parametri di seguito individuati);
- b) selezione nominativa (nel rispetto dei parametri di seguito individuati).

I parametri utilizzati per l'applicazione dei metodi sopra indicati saranno i seguenti:

Per le procedure negoziate:

- la rotazione opera distintamente per singola fascia all'interno di ogni categoria, con riferimento alla sola prestazione principale/categoria prevalente (la rotazione è determinata dalla fascia di importo dell'affidamento non dalla classifica della categoria prevalente);
- il rispetto del principio di rotazione viene garantito attraverso meccanismi che consentano la turnazione dei vari operatori economici iscritti nell'elenco e nello specifico:
 - a) Invito di un numero di operatori pari almeno al numero minimo consentito dalla legge in base all'importo dell'affidamento, ove presenti in elenco;
 - b) Rotazione degli operatori economici da effettuarsi nell'ambito della medesima categoria merceologica e classe d'importo rispetto al precedente affidamento avente gli stessi parametri.

Nell'applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il responsabile del servizio si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con le L.G. n. 4/2018, in particolare per le deroghe consentite nel caso di invito a tutti gli operatori economici presenti nell'elenco (per categoria merceologica e fascia d'importo). Fermo restando le predette limitate possibilità, di regola l'invito all'affidatario uscente o ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale immediatamente precedente avente lo stesso oggetto o oggetto riconducibile alla stessa

categoria merceologica (o servizio/lavoro dello stesso settore) e fascia d'importo, sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione da esplicitare nella determinazione a contrattare sulla base degli elementi specificati nelle linee guida n. 4/2018.

Per affidamenti diretti:

- la rotazione opera distintamente per ogni soglia di importo prevista per ciascuna tipologia di lavorazioni, di beni o di servizi così come individuata nell'Avviso di istituzione dei rispettivi Elenchi;

- il rispetto del principio di rotazione viene garantito attraverso meccanismi che consentano la turnazione dei vari operatori economici iscritti nell'elenco e nello specifico:

- a) Rotazione degli operatori economici da effettuarsi nell'ambito della medesima categoria merceologica e classe d'importo rispetto all'affidamento immediatamente precedente avente gli stessi parametri.

Nell'applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il responsabile del servizio si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con la Linee Guida n. 4/2018, in particolare per le deroghe consentite nel caso di invito a tutti gli operatori economici presenti nell'elenco (per categoria merceologica e fascia d'importo). Fermo restando le predette limitate possibilità, di regola l'invito all'affidatario uscente o ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale immediatamente precedente avente lo stesso oggetto o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica (o servizio/lavoro dello stesso settore) e fascia d'importo, sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione da esplicitare nella determinazione a contrattare sulla base degli elementi specificati nelle Linee Guida n. 4/2018.

Per gli affidamenti diretti è possibile procedere all'affidamento senza consultare altri operatori economici, a condizione che all'atto di affidamento sia allegata una relazione tecnica che comprovi la congruità tecnica ed economica delle condizioni dell'affidamento stesso.

ART. 8 – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Per i contratti di lavoro di importo pari o superiore ad €. 2.000.000 si provvede applicando, di regola, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ART. 9 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E COMPETENZA

Resta salva la facoltà di ricorrere anche ad operatori economici non iscritti all'Elenco ma individuati mediante apposite indagini di mercato nel caso in cui:

- il numero degli operatori economici iscritti e selezionabili nel relativo Elenco, in relazione alla categoria e classe della singola procedura, fosse insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge;
- il RUP non ritenga il numero degli o.e. iscritti e selezionabili idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità;
- le tipologie di beni, servizi o lavori di interesse non rientrino in nessuno degli Elenchi istituiti.

La gestione degli Elenchi è effettuata mediante piattaforma telematica e le comunicazioni sono effettuate tramite pec, non sarà quindi necessario nessun ulteriore atto ricognitivo/approvazione/presa d'atto. Le operazioni di sorteggio saranno espletate mediante lo stesso applicativo e, trattandosi di piattaforma telematica che garantisce la trasparenza, le stesse non avverranno in forma pubblica.

Le presenti disposizioni debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove incompatibili con sopravvenute inderogabili disposizioni normative, alle quali pertanto si rinvia dinamicamente.

L'iscrizione non comporta l'assunzione di obblighi specifici per l'Amministrazione, né l'attribuzione di diritti in capo agli operatori economici in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni, né comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate sulla base delle categorie per cui si è iscritti.

Il Responsabile della costituzione e gestione degli Elenchi degli operatori economici è il Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Gare, fermo restando le competenze degli adempimenti a cura dei RUP.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate espressamente tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quanto ivi previsto.

Fino al mantenersi dei relativi presupposti normativi, si rimanda al “*Disciplinare di attuazione dell’art. 1 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in legge 11/09/2020, n. 120 e s.m.i. - Indirizzi per l’organizzazione dei servizi*” (approvato con D.G.C. n. 385/2021), per le sole procedure negoziate precedute da indagine di mercato (manifestazione di interesse), mentre il principio di territorialità, di cui all’art. 2 del suddetto Disciplinare, viene temporaneamente esteso anche alle procedure negoziate per le quali gli operatori economici sono individuati mediante utilizzo di elenchi istituiti in base al presente Regolamento.